

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
I.R.I.S.
BIELLA - REGIONE PIEMONTE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 26/04/2023 n. 19

OGGETTO:LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addì ventisei del mese di Aprile alle ore 18:00, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. Sono intervenuti al punto in oggetto:

| | | Presente | Assente |
|---|------------------------|-------------|----------------|
| 1 | ROMANO MARCO | Presidente | X |
| 2 | ACQUADRO PIER GIUSEPPE | Consigliere | X |
| 3 | BIOLLINO MARIELLA | Consigliere | X |
| 4 | NASSO LUISA | Consigliere | X |
| 5 | BERTOLINI MONICA | Consigliere | X |
| | | Totale | 3 2 |

L' Avv. Marco Romano, nella sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto fra gli altri all'ordine del giorno e di cui alla seguente proposta di deliberazione.

Partecipa il Segretario F.F. Mariella Biollino, incaricato della redazione del verbale.

Partecipa altresì il Direttore Dott.ssa Patrizia Marcacci.

PREMESSO CHE:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del personale del comparto “Regioni e Autonomie locali” sottoscritto il 1° aprile 1999, all’art. 15, prevede che ciascun Ente, a decorrere dal 1° gennaio 1999, provvede annualmente, al fine di sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, ad individuare le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività mediante la costituzione del relativo fondo;
- il CCNL 21.05.2018, all’articolo 67, comma 1, stabilisce che “*A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (...). L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.*”, individuando le disposizioni dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;
- il successivo CCNL 16.11.2022, all’articolo 79, ha introdotto la nuova disciplina per la costituzione del fondo in parola, mantenendo la suddivisione del fondo stesso tra risorse stabili, disciplinate ai commi 1 e 1-bis, che restano confermate negli anni successivi, e risorse variabili, regolate ai commi 2 e 3, la cui composizione deve essere valutata annualmente;

CONSIDERATO CHE al Consiglio di Amministrazione nella sua qualità di Organo di indirizzo, compete la formulazione delle linee di indirizzo alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica per la conduzione delle procedure della contrattazione integrativa, nonché lo stanziamento delle poste economiche variabili del Fondo per le risorse decentrate che sono rimesse alla disponibilità dell’ente, la cui definizione è necessaria al Responsabile del Servizio Personale per la costituzione del fondo predetto dell’anno 2023;

DATO ATTO CHE:

- la disciplina relativa al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui al già citato art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999, in correlazione con le norme sul contenimento delle spese di personale, è stata innovata dal D.Lgs. n. 150/2009 e ss. mm. e ii.;
- l’art. 40 – comma 3 - *quinquies* – del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal predetto D.Lgs. n. 150/2009 nonché dal D.Lgs. n. 75/2017, condiziona gli incrementi discrezionali al fondo per le risorse decentrate del personale dipendente come segue: “*Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;

- il citato articolo 40, comma 3 - *quinquies*, pone alcune precondizioni per l'applicazione degli incrementi facoltativi del fondo, richiedendo che l'ente locale rispetti:
 1. i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale;
 2. i parametri di virtuosità previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero:
 - la riduzione progressiva della spesa di personale
 - i limiti delle assunzioni previste dalle norme
 - i vincoli di bilancio e le previsioni degli stanziamenti
 - il rispetto degli altri strumenti di contenimento della spesa disposti dall'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, e cioè la razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; nonché il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- 2. L'ente ha verificato il rispetto dei parametri di virtuosità sopra citati, e garantisce il rispetto dei limiti previsti dalla contrattazione nazionale;

RILEVATO CHE l'ente non si è avvalso della facoltà di inserire sul fondo per le risorse decentrate dell'anno 2022, ex articolo 79, comma 5, del richiamato CCNL 16.11.2022, gli incrementi di parte stabile e variabile che potevano essere anticipati all'anno precedente, ex articolo 79, comma 1, lett. b) e 79, comma 3, del medesimo contratto, e che quindi può procedervi nell'anno corrente;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 ha disposto che a decorrere dal 01.01.2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al salario accessorio dei dipendenti e dirigenti pubblici non deve superare quelle destinate al tal fine nel corso dell'anno 2016;
- la disciplina relativa alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente, contenuta nell'art. 79 del Ccnl 16.11.2022, prevede espressamente al comma 6 che la quantificazione del predetto fondo e delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve avvenire complessivamente nel rispetto del sovra richiamato art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

EVIDENZIATO CHE:

- questo ente non soggiace all'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in Legge 58/2019, e che pertanto non applica le regole sull'eventuale adeguamento del limite ivi introdotte;
- per tale ragione, il valore del limite al trattamento accessorio, ex art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017, è confermato per l'anno 2023 in **Euro 211.356,23** comprensivo del personale dirigenziale;

RICHIAMATA la delibera n. 30 del 15.05.2019, con cui si è approvato il Regolamento per la disciplina dei criteri generali di conferimento e revoca degli incarichi di Posizioni Organizzative;

ATTESO CHE l'importo destinato al trattamento accessorio degli incaricati di posizione organizzativa dell'ente, consistente - ai sensi dell'articolo 15 del ccnl 21.05.2018, nonché, all'esito della riclassificazione del personale nelle aree di inquadramento, dell'articolo 17 del ccnl 16.11.2022 per le elevate qualificazioni - per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato, è tra le voci assoggettate al complessivo limite di cui al summenzionato articolo 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, e viene definito autonomamente da ciascuna amministrazione nel rispetto degli importi minimi e massimi previsti dalla norma contrattuale e quindi assegnato alle

diverse posizioni ricoperte nell'organizzazione in funzione della pesatura dei singoli incarichi effettuata dal nucleo di valutazione;

DATO ATTO CHE si ritiene di assegnare il budget di **euro 42.340,70** per la corresponsione nell'anno 2023 dell'indennità di posizione e di risultato alle elevate qualificazioni dell'ente, di cui il 25% viene destinato a retribuzione di risultato ex art. 17, comma 4, del ccnl 16.11.2022;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 20.12.2022, con cui si è disciplinata la composizione della Delegazione trattante di Parte Pubblica;

VISTO il CCI (Contratto Collettivo Integrativo) per il triennio 2019/2021, in conformità alle disposizioni di cui al vigente CCNL 21.05.2018, che è stato definitivamente sottoscritto per il personale dipendente di questo ente in data 27.12.2022 a seguito autorizzazione espressa con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 58 del 20.12.2022, che prosegue i suoi effetti ultrattivamente fino alla stipula del successivo CCI per il triennio 2023/2025;

DATO ATTO CHE le presenti linee guida fanno riferimento al CCI 2023/2025 secondo quanto stabilito all'art.8 comma 1 del CCNL;

STABILITO, per quanto di competenza, di individuare come di seguito le risorse da destinare alla costituzione della parte variabile del Fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023:

1. in considerazione dell'accertata sussistenza, nel bilancio dell'ente, della relativa capacità di spesa, l'integrazione delle risorse del fondo nella parte variabile per l'importo di **Euro 1.155,57** ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. b), del Ccnl 16.11.2022 nella misura dell'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, da destinarsi al finanziamento degli incentivi alla performance del personale dipendente secondo il vigente Sistema per la Performance;
2. l'eventuale integrazione dell'incremento previsto dall'articolo 79, comma 2, lett. c) del Ccnl 16.11.2022;
3. l'integrazione una tantum, ex articolo 79, comma 3, del Ccnl 16.11.2022, in attuazione dell'art. 1, comma 604, della legge 234/2021, di un importo pari allo 0,22% del m.s. dell'anno 2018 così proporzionalmente suddiviso rispetto ai valori dell'anno 2021:
 - Sul fondo risorse decentrate, parte variabile, % 80;
 - A incremento della retribuzione di risultato della posizioni organizzative / Elevanti Qualificazioni, % 20;

ATTESO CHE l'entrata in vigore del ccnl 16.11.2022 comporta la necessità di procedere all'apertura delle trattative con le oo.ss. e la rsu finalizzate alla stipula del nuovo contratto collettivo integrativo (cci) di ente, relativo al triennio 2023/2025;

RITENUTO pertanto di fornire al Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, per la conduzione delle procedure della contrattazione integrativa, le seguenti linee di indirizzo:

1. di avviare la contrattazione decentrata integrativa finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo (CCI) relativo al triennio 2023/2025, alla luce delle disposizioni introdotte dal Ccnl 16.11.2022 già richiamato, e, in particolare, dall'articolo 7 del medesimo;
2. di conformare le posizioni della Delegazione di Parte Pubblica ai principi di cui all'art. 9 (Clausole di raffreddamento) del ridetto Ccnl 16.11.2022;
3. di dare mandato alla delegazione trattante di redigere la bozza di Contratto Collettivo Integrativo, e di concludere le trattative nel rispetto dei tempi stabiliti all'articolo 8 del medesimo contratto collettivo, tenuto conto del necessario perfezionamento rendicontativo delle performance 2022 ancora in corso;
4. di riferire periodicamente all'organo di indirizzo sull'andamento delle trattative;

5. di sottoporre al medesimo organo, alla conclusione dei lavori del Tavolo, onde ottenere l'autorizzazione alla stipula definitiva, la preintesa di accordo sul CCI in argomento;

DATO ATTO CHE l'ipotesi di accordo dovrà essere trasmessa al Revisore dei Conti, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dalle norme di legge in materia vigenti, dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l'emissione della conseguente certificazione;

VISTI:

- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, comparto "Regioni - Autonomie locali" del 21.05.2018 e del 16.11.2022;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente Responsabile ai sensi dell'art.49 del D.lgs.267/00, inseriti nel presente atto.

CON voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di richiamare integralmente le premesse del presente provvedimento;
2. di formalizzare gli indirizzi e le direttive di propria competenza in ordine alla definitiva costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, nonché alla conduzione delle procedure della contrattazione integrativa da parte della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, disponendo:
3. in considerazione dell'accertata sussistenza, nel bilancio dell'ente, della relativa capacità di spesa, l'integrazione delle risorse del fondo nella parte variabile per l'importo di **Euro 1.155,57** ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. b), del Ccnl 16.11.2022 nella misura dell' 1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, da destinarsi al finanziamento degli incentivi alla performance del personale dipendente secondo il vigente Sistema per la Performance;
4. l'eventuale integrazione dell'incremento previsto dall'articolo 79, comma 2, lett. c) del CCNL 16.11.2022;
5. l'integrazione una tantum, ex articolo 79, comma 3, del Ccnl 16.11.2022, in attuazione dell'art. 1, comma 604, della legge 234/2021, di un importo pari allo 0,22% del m.s. dell'anno 2018 così proporzionalmente suddiviso rispetto ai valori dell'anno 2021:
 - o sul fondo risorse decentrate, parte variabile, % 80;
 - o a incremento della retribuzione di risultato della Posizioni Organizzative/Elevate Qualificazioni, % 20;
6. di fornire al Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, per la conduzione delle procedure della contrattazione integrativa, le seguenti linee di indirizzo:
 - o di avviare la contrattazione decentrata integrativa finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo (CCI) relativo al triennio 2023/2025, alla luce delle disposizioni introdotte dal CCNL 16.11.2022 già richiamato, e, in particolare, dall'articolo 7 del medesimo;
 - o di conformare le posizioni della Delegazione di Parte Pubblica ai principi di cui all'art. 9 (Clausole di raffreddamento) del ridetto CCNL 16.11.2022;

- di dare mandato alla delegazione trattante di redigere la bozza di Contratto Collettivo Integrativo, e di concludere le trattative nel rispetto dei tempi stabiliti all'articolo 8 del medesimo contratto collettivo, tenuto conto del necessario perfezionamento rendicontativo delle performance 2022 ancora in corso;
 - di riferire periodicamente all'Organo di indirizzo sull'andamento delle trattative;
 - di sottoporre al medesimo Organo, alla conclusione dei lavori del Tavolo, onde ottenere l'autorizzazione alla stipula definitiva, la preintesa di accordo sul CCI in argomento;
7. di assegnare il budget di **Euro 42.340,70** per la corresponsione nell'anno 2023 dell'indennità di posizione e di risultato alle posizioni organizzative dell'ente, di cui il 25% viene destinato a retribuzione di risultato;
 8. di aggiungere all'importo destinato alla retribuzione di risultato di cui al capoverso precedente, l'eventuale importo derivante dall'applicazione dello 0,22% del m.s. 2018 ex art. 79, comma 3, del Ccnl 16.11.2022, in percentuale del 20;
 9. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000, onde consentire l'immediata prosecuzione delle attività successive e il pronto avvio delle fasi negoziali integrative.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Avv. Marco Romano

(sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO F.F

Mariella Biollino

(sottoscritto digitalmente)